

Relazione tecnica (riferimento delibera 146/01)

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2001 DELLA COMPONENTE A2 DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99, L'ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ACCESSO E L'USO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, E LA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 1999, N. 24/99

1. Premessa

Per il quarto bimestre (luglio - agosto) 2001 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997 n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha registrato una variazione, in diminuzione, inferiore al 2%. Poiché l'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n. 230/00), prevede che il parametro Ct venga aggiornato bimestralmente qualora il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) registri variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 2%, il provvedimento proposto non prevede l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e il conseguente aggiornamento del parametro Ct e dei parametri e delle componenti tariffarie ad esso collegati.

L'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), prevede che, entro il 31 maggio 2001, l'Autorità provveda alla quantificazione degli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), svolte dal Consorzio SoGIN-Enea-Fn, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorità provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99). Il provvedimento proposto prevede quindi l'aggiornamento della componente tariffaria A2 e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99.

Infine, poiché la quotazione di uno dei tipi di carbone assunti a riferimento per la determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, e precisamente quello di provenienza dalla Colombia, denominato "Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)", a partire dalla prima settimana di giugno non risulta più riportata dalla pubblicazione *Coal Week International*, si propone di modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, individuando la tipologia di carbone di provenienza dalla Colombia da assumere come riferimento.

2. Aggiornamento della componente tariffaria A2

2.1 Il quadro normativo

L'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000 dispone che la società SoGIN - Società gestione impianti nucleari Spa (di seguito: SoGIN) inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi. Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, l'Autorità ridetermina gli oneri di cui all'articolo 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma presentato da SoGIN e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo, nonché degli oneri già reintegrati.

L'articolo 13, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede poi che, fino alla rideterminazione di cui all'articolo 9, l'Autorità provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al titolo III del medesimo decreto, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attività stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99. L'Autorità provvede con modalità analoghe a coprire i costi dello smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente (di seguito: ENEA) e sue società partecipate, ove si attivino specifici consorzi con la società SoGIN, finalizzati a tali attività.

Con deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000 l'Autorità ha fissato, a decorrere dall'1 marzo 2000, l'aliquota della componente tariffaria A2, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali. Il gettito generato dalla medesima componente A2 è stato destinato al rimborso del credito vantato dalla società SoGIN nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Con deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00) l'Autorità ha stabilito che, a decorrere dall'1 marzo 2000, la componente tariffaria A2 alimenta il "Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue", istituito con la medesima

deliberazione incorporando il "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue", di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998.

L'articolo 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 prevede inoltre che "entro il 31 maggio 2001, l'Autorità provveda alla quantificazione degli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, svolte dal Consorzio SoGIN-Enea-Fn, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorità provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99".

L'articolo 1, lettere c) e d) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001) dispone infine l'accelerazione dei programmi di disattivazione degli impianti nucleari dismessi dai principali esercenti nazionali, anche in forme consortili.

2.2 Presupposti fattuali

In data 29 settembre 2000, SoGIN ha inviato all'Autorità il "Programma e stima dei costi delle attività relative allo smantellamento delle centrali nucleari SoGIN e alla chiusura del ciclo del combustibile" (prot. n. 4483), i programmi triennali (2001-2003) e ventennali (2001-2020) di gestione dei rifiuti radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dell'Enea afferenti al ciclo del combustibile e il programma relativo al periodo 2001-2004 di disattivazione degli impianti nucleari della società FN (prot. n. 4482).

L'Autorità, in seguito ad un'analisi approfondita dei programmi presentati e considerati i molteplici elementi di incertezza insiti negli stessi, con deliberazione 6 dicembre 2000, n. 220/00 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha formulato una "Ulteriore proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", richiedendo, tra l'altro, una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000. Tale proroga è stata concessa con il decreto 17 aprile 2001 (articolo 1, comma 1).

In data 12 dicembre 2000, SoGIN ha trasmesso all'Autorità i programmi di Enea e FN, modificati in seguito alla nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del 13 ottobre 2000, prot. n. 222357, (di seguito: nota 13 ottobre 2000). In tale occasione SoGIN ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità l'esigenza espressa da Enea di potenziare la difesa idraulica del sito di Saluggia, dove è ubicato l'impianto Eurex, a seguito della piena eccezionale della Dora Baltea conseguente all'alluvione verificatasi nella prima settimana di ottobre dell'anno 2000, comunicando inoltre la costituzione del previsto consorzio tra SoGIN, Enea e FN, denominato "Consorzio smantellamento impianti del Ciclo del Combustibile Nucleare - SICN" (di seguito: consorzio SICN) entro la fine dello stesso mese.

In seguito a tale comunicazione e ai fini della determinazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto 17

aprile 2001, gli uffici dell'Area elettricità dell'Autorità, in data 11 maggio 2001, hanno inviato a SICN una lettera (prot. PB/M01/948/ea) in cui richiedeva l'atto costitutivo, lo statuto, i dati patrimoniali ed economici relativi al budget 2001 del consorzio e informazioni relative al potenziamento della difesa idraulica del sito di Saluggia, con particolare riferimento all'esperimento di procedure volte all'ottenimento di finanziamenti pubblici a fronte della natura calamitosa dell'evento.

Il consorzio SICN ha risposto all'Autorità con lettera in data 22 maggio 2001 (prot. n. 0007) fornendo solo alcune delle informazioni richieste ed evidenziando un aumento dei costi pari a circa 31,3 miliardi di lire rispetto al preventivo di spesa presentato nei programmi d'attività inviati da Sogin in data 12 dicembre 2000. Gli uffici dell'Area elettricità dell'Autorità in data 5 giugno 2001 (prot. PB/M01/1122/ea) hanno richiesto ulteriori informazioni, a cui il consorzio SICN ha risposto con lettere rispettivamente in data 6 e 8 giugno 2001 (prot. n. 0014 e 0015) trasmettendo copia dell'ordinanza del Ministro dell'interno 30 aprile 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: ordinanza 30 aprile 2001), precisando di non aver posto in essere procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici per le opere di difesa idraulica del sito di Saluggia (VC), in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza, "l'onere delle opere è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001" nel limite di 40 (quaranta) miliardi di lire.

2.3 Determinazione dell'adeguamento della componente tariffaria A2

Dai programmi di attività presentati da SoGIN all'Autorità in data 29 settembre e 12 dicembre 2000 e dalle ulteriori informazioni trasmesse in data 22 maggio 2001 dal consorzio SICN, i costi previsti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), nel corso dell'anno 2001 risultano sintetizzati nella seguente tabella:

(valori in miliardi di lire)

	<i>Enea</i>	<i>FN</i>	<i>Struttura consortile</i>	Totale
Programmi presentati il 29 settembre 2000	58,6	7,8	-	66,4
Programmi presentati il 12 dicembre 2000	49,6	7,5	-	57,1
Costi presentati il 22 maggio 2001	78,0	7,6	2,8	88,4

Dalla lettera inviata all'Autorità dal consorzio SICN in data 22 maggio 2001 risulta che il medesimo, costituito in data 22 dicembre 2000, si è potuto insediare solo in data 15 maggio 2001 e, alla stessa data, emergono - di conseguenza - costi a consuntivo nulli. Per quanto riguarda invece l'intero esercizio 2001, sono previsti costi totali pari a lire 88,4 miliardi, di cui 78 relativi al centro di costo Enea, 7,6 - al netto di ricavi

previsti in misura pari a lire 3,7 miliardi - relativi ad FN e 2,8 relativi alla struttura consortile.

Dai dati trasmessi si evince un aumento dei costi totali in misura pari a lire 31,3 miliardi (+ 55%) rispetto alla previsione formulata nei programmi trasmessi all'Autorità in data 12 dicembre 2000, di cui lire 28,4 miliardi (+57%) attribuibili ad Enea, lire 2,8 miliardi di competenza della struttura consortile e lire 0,1 miliardi relativi a FN.

All'aumento previsto dei costi relativi al centro di costo Enea, concorrono diverse voci, tra cui:

- il costo del personale, che passa da 15,3 a 17,2 miliardi di lire (+1,9 miliardi di lire);
- i costi operativi, che passano da 4 a 4,5 miliardi di lire (+ 0,5 miliardi di lire);
- gli acquisti di beni e servizi, che passano da 30,3 a 56,4 miliardi di lire (+26,0 miliardi di lire).

In particolare, con riguardo all'aumento di quest'ultima voce di costo, concorre in misura rilevante il costo previsto per il potenziamento della difesa idraulica del sito di Saluggia (VC), per il quale sono previsti 22 miliardi di lire a valere sull'esercizio 2001 e la quota residua, fino ad un importo massimo di 40 miliardi di lire, da sostenere negli esercizi successivi. L'articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza prevede che "l'onere delle opere è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001", nonostante tali interventi si siano resi necessari in conseguenza di eventi di natura calamitosa, come l'alluvione verificatasi nella prima settimana di ottobre 2000, comportando così un aumento dell'onere per l'utenza.

L'ammontare dei costi previsti, sia nelle previsioni formulate nel corso dell'anno 2000 che in quelle trasmesse in data 22 maggio 2000, risulta anche determinato dall'accelerazione dei programmi di disattivazione degli impianti nucleari dismessi dai principali esercenti nazionali, anche attraverso forme consortili, prevista dall'articolo 1, lettere c) e d), del decreto 7 maggio 2001.

Per la voce costi del personale, che incide per quasi un terzo dei costi totali previsti (24,5 miliardi di lire, rispetto ad un totale di 88,4 miliardi di lire), non sono stati altresì forniti dettagli circa l'appartenenza a libro paga degli enti e aziende del personale coinvolto, come peraltro richiesto nella lettera trasmessa a SICN dagli uffici dell'Area elettricità dell'Autorità in data 11 maggio 2000.

Complessivamente, dai programmi delle attività e dalle stime di costi presentati all'Autorità dal consorzio SICN emergono elementi di incertezza, in parte anche esterni ed indipendenti dai soggetti proponenti, che possono comportare variazioni rilevanti nell'entità degli impegni e dei costi previsti ed incidere sull'attuazione dei programmi medesimi, come per altro rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie nella nota 13 ottobre 2000 e dalla deliberazione n. 220/00.

Poiché la rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 8 del decreto 26 gennaio 2000 deve basarsi sulla verifica dei programmi predisposti dalla società SoGIN, tenendo anche conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, considerati gli elementi di incertezza sopra evidenziati, si propone di quantificare gli importi da corrispondere per l'anno 2001, seppure a titolo di acconto e salvo conguaglio, secondo criteri prudenziali.

Si ritiene quindi che il gettito generato nel corso del secondo semestre dell'anno 2001 dall'incremento della componente tariffaria A2, necessario a coprire i costi di cui

all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, debba risultare dell'ordine di 50 miliardi di lire.

Considerato che la quantità di energia che nel secondo semestre contribuirà a generare tale gettito sia pari a 131 TWh, ne deriva un aumento della componente tariffaria A2, valutata come valore medio nazionale, pari a 0,4 L/kWh, che comporta un aumento dell'attuale componente tariffaria A2 da 0,6 a 1,0 L/kWh.

La tabella 1 di cui all'articolo 3, comma 3.1, e la tabella 9, di cui all'articolo 16, coma 16.1, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, come modificate con le deliberazioni dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del del 29 febbraio 2000, 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 e 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente proposta di provvedimento.

3 Modifica della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali

A seguito della sospensione, a partire dalla prima settimana di giugno, da parte della pubblicazione *Coal Week International*, della quotazione di uno dei tipi di carbone assunti a riferimento per la determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, e precisamente quello di provenienza dalla Colombia, denominato "Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)", si propone di modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, individuando la tipologia di carbone di provenienza dalla Colombia da assumere come riferimento.

Si propone pertanto che la disciplina relativa alla determinazione dell'indice carbone, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, venga modificata sostituendo, a partire dalla prima settimana del mese di giugno 2001, la quotazione relativa al tipo di carbone di provenienza dalla Colombia e denominato "Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)" con quella relativa al carbone denominato "Bolivar (11600 Btu/lb, 0,8% S, 9% Ash)", riportata nella pubblicazione *Coal Week International*.